



Comune di Turano Lodigiano
Provincia di Lodi

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 del 26.03.2024

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

L'anno duemilaventiquattro addi ventisei del mese di Marzo alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.	Nominativo	Presente	Assente
1	SUSANNA CASALI – sindaca	X	
2	GIUSEPPE SALAMONE	X	
3	MARIALUISA GUERCILENA	X	
4	BENEDETTA CABRINI	X	
5	MAFALDA CHIARELLO		X
6	CARLO GRANDINI	X	
7	EDOARDO FONTANA	X	
8	BAIDDER M'BAREK	X	
9	EMILIANO LOTTAROLI	X	
10	CHIARA UGGERI	X	

Totale presenti 9
Totale assenti 1

Partecipa all'adunanza la dott.ssa Angelina Marano la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Susanna Casali, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Premesso che:

- l'art. 7 del D.lgs. 267/2000 prevede che il Comune e le Province adottino i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- il Regolamento di Polizia Urbana si pone come strumento di disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali, di comportamenti e attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni e servizi comuni e di tutelare la qualità dell'ambiente sociale;
- tale strumento normativo, di determinante importanza per la vita di una comunità, ha, fra le altre, la finalità di recepire e di sintetizzare, in regole comuni, le esigenze che emergono dalla collettività interessata da un processo di costante, continua e rapida trasformazione;

Ritenuto necessario dotare il Comune di Turano Lodigiano di uno strumento regolamentare più adeguato e attuale, rispetto alle più recenti disposizioni legislative, a disposizione della Polizia Locale e delle Forze di Polizia e/o degli Enti/Organi preposti ai controlli amministrativi impegnate/i nei servizi istituzionali e di controllo del territorio in generale;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 7 Voti favorevoli e 2 Astenuti (Lottaroli e Uggeri)

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Regolamento di Polizia corredato da 123 Articoli;
2. di depositare copia del nuovo regolamento presso l'ufficio di segreteria comunale per la visione e pubblicazione.

Successivamente,

Stante l'urgenza, con separata votazione unanime

DELIBERA


l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott.ssa Susanna Casali

Susanna Casali



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Angelina Marafioti

Angelina Marafioti



■ Regolamento



POLIZIA

POLIZIA URBANA

**COMUNE DI TURANO LODIGIANO
PROVINCIA DI LODI**

Approvato Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/03/2024

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1.

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al vigente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2.

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune di Turano Lodigiano, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

I soggetti di cui al comma precedente svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla relativa legge regionale.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento di Polizia Urbana, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole e/o contingenti circostanze dall'Autorità Comunale, dall'Autorità di Polizia, dall'Autorità Sanitaria ed Ambientale e gli ordini, anche verbali, impartiti, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle Leggi e dai Regolamenti, dalle citate Autorità e dagli Organi di Vigilanza.

Quando, nel testo degli articoli, ricorra il termine Comune, senza ulteriore qualificazione, con esso deve intendersi il Comune di Turano Lodigiano.

Art. 3.

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

Art. 4.

Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie, disturbo, scherzi fastidiosi.

I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, call center e phone center o altro luogo di ritrovo, che favoriscono l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagio pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, almeno eliminando il nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, chiudendo le porte di accesso per limitare i contatti fra dentro e fuori, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso personale specializzato.

A seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, il Sindaco può ridurre l'orario di apertura di singoli locali o di intere zone e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato il titolo autorizzatorio di competenza del Comune senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o rimborsi di sorta.

CAPO II

Art. 5 - Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento sono accordate in forma scritta; esse devono contenere le generalità complete del richiedente-responsabile.
2. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni e le concessioni di cui al comma 1 possono essere soggette a deposito di eventuali cauzioni che, fuori dei casi in esse siano determinate dal presente Regolamento, sono stabilite dalla Giunta Comunale.
3. Le autorizzazioni e concessioni di cui al presente Regolamento sono, in ogni caso, accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni conseguenti alle attività autorizzate.
4. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente Regolamento possono essere revocate dal Responsabile del competente Servizio comunale con provvedimento motivato in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.
5. Le spese relative ai sopralluoghi e ad ogni ulteriore attività amministrativa che si rendessero necessari ai fini del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di cui al presente Regolamento, possono essere rese a carico dell'interessato. A tal fine la Giunta Comunale adotta specifica deliberazione.
6. Le autorizzazioni e/o concessioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Autorità competente per motivi di pubblico interesse o di tutela della pubblica incolumità o sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.

Art. 6 - Ordinanze Comunali

1. Il Sindaco adotta, nello spirito dei principi di cui al vigente Statuto Comunale e al presente Regolamento, ordinanze contingibili ed urgenti in materia di Polizia Locale ed Urbana.
2. Ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Servizio competente adotta ordinanze a carico di soggetti individuati o comunque individuabili

Art. 7 - Sanzioni

1. Sempre che il fatto non costituisca reato, ogni singola violazione alle disposizioni del presente Regolamento è punita con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, il cui eventuale aggiornamento spetta alla Giunta Comunale
2. All'accertamento di ogni singola violazione del presente Regolamento, consegue l'obbligo, da parte del soggetto responsabile, di cessare immediatamente l'attività illecita e di ripristinare l'originario stato dei luoghi, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.
3. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui al presente Regolamento si procede nei modi, nelle forme e nei termini di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. mod.
4. La violazione alle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento e ad ogni altra Ordinanza Comunale di Polizia Locale sono punite con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00, sempre che il fatto non costituisca reato o non risulti punito da disposizioni di legge speciali.
5. Per ogni violazione di cui al presente Regolamento il soggetto obbligato è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modif.
6. Non è consentito il pagamento in misura ridotta a mani dell'agente accertatore della violazione.
7. Le spese per le operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito della violazione commessa sono a carico del trasgressore e dei soggetti che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modif., sono obbligati in solido.

Art. 8 - Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le disposizioni generali di cui alle sezioni I e II del Cap. I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. mod.

TITOLO II
DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO
CAPO I - MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 9 - Occupazione del suolo pubblico

1. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 10 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le operazioni di carico e scarico di merci sul suolo pubblico debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni e con il minimo ingombro della sede stradale evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

2. L'esecutore delle operazioni di cui al comma 1 deve provvedere alla conseguente pulizia del suolo che si rendesse eventualmente necessaria a seguito delle predette operazioni. In caso di inosservanza l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente salvo rivalsa di spese verso gli inadempienti e senza pregiudizio per le responsabilità conseguente ad eventuali danni verso terzi.

3. Chiunque non osservi gli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 300,00.

Art. 11 - Collocamento di tavoli, sedie od altro sull'area pubblica

1. La Concessione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, od altro, può essere rilasciata davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

2. Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.

3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di 2/3 della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno mt.1,50 di larghezza. L'Amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

5. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

6. Chiunque non osservi gli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 300,00.

Art. 12 - Occupazione del suolo pubblico per l'esercizio di attività di riparazione di veicoli

1. Ai titolari di autofficine e simili, compresa l'attività di carrozzeria e le operazioni a quest'ultima relative, non è consentita l'occupazione del suolo pubblico antistante i locali di esercizio dell'attività.

2. Chiunque esegua sul suolo pubblico operazioni di riparazioni veicoli e simili, nonché l'attività di carrozziere sul suolo pubblico o esegua, sulla pubblica via, operazioni di verniciatura, di lucidatura, di smerigliatura e simili è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 500,00.

Art. 13 - Elementi di arredo a tutela della proprietà privata

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 42, comma 3. del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e 180, comma 6, del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione nuovo Codice della Strada), la collocazione sul suolo pubblico di elementi a tutela di aree e/o fabbricati privati, è consentita nei soli casi di necessità da verificarsi da parte del Servizio di Polizia Locale.

2. L'installazione degli elementi di arredo di cui al comma 1 deve essere autorizzata dal Servizio competente.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse e di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.

4. Chiunque installi abusivamente sul suolo pubblico o di uso pubblico gli elementi di cui al comma 1 è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 300,00.

5. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 che violi le prescrizioni stabilite dalla stessa è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 150,00.

Art. 14 - Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni

1. Fermo restando tutto quanto prevede e dispone il vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e del relativo canone l'occupazione del suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni deve essere preventivamente autorizzata con apposita Concessione.

2. Fatte salve le vigenti disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed ogni altra disposizione in materia di sicurezza pubblica e prevenzione incendi, alla domanda di concessione del suolo pubblico deve essere allegata la documentazione prescritta dal competente Servizio.

3. La domanda e la documentazione debbono essere presentate almeno 30 giorni prima della data della manifestazione, con l'esatta individuazione della/e persona/e responsabile/i.

4. Qualora per la stessa area siano presentate, da soggetti diversi, più domande di occupazione, si segue, al fine del rilascio della concessione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

5. Chiunque organizzi una manifestazione comportante l'occupazione di suolo pubblico senza avere conseguito la concessione di cui al comma 1 del presente articolo, è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 ad € 500,00. Nel caso in cui la manifestazione debitamente autorizzata per il luogo ed il tempo indicato in sede di concessione si protragga oltre il termine e l'orario stabiliti, è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

6. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e da disposizioni di Leggi Speciali.

Art. 15 - Occupazioni per comizi, attività sportive, di volontariato e/o politica e raccolta firme

1. Fermo restando tutto quanto prevede e dispone il vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e del relativo canone, l'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme, sottoscrizioni di petizioni, o attività sportive, di volontariato e/o politiche, organizzate da partiti, gruppi o movimenti politici, nazionali e/o locali, in periodi superiori ai 7 (sette) giorni diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, deve essere autorizzata dal competente Servizio, al quale, con l'esatta individuazione della/e persona/e responsabile/i, deve essere presentata la relativa istanza, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui si intende effettuare l'attività di cui sopra.

2. Per motivate ragioni di urgenza, possono essere derogati i termini di presentazione della domanda prescritti dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3. Chiunque occupi il suolo pubblico per le attività e lo e per qualsiasi altra attività che comporti l'assembramento persone e/o l'occupazione di spazi pubblici o ad uso pubblico in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum senza la prescritta autorizzazione è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 ad € 500,00.

Art. 16 - Occupazione per traslochi

1. L'occupazione del suolo pubblico, con attrezzature utilizzare per le operazioni di trasloco, deve essere autorizzata dal competente Servizio con apposita Concessione.

2. Ai fini di consentire i necessari sopralluoghi a tutela della sicurezza stradale, la domanda deve pervenire al Servizio almeno 10 (dieci) giorni prima della data delle operazioni di trasloco.

3. Nel caso l'esecuzione delle operazioni di trasloco necessario l'istituzione temporanea di divieti di sosta, la domanda deve pervenire al competente Servizio almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'inizio delle operazioni; ciò al fine di consentire l'installazione, a spese del richiedente, della prescritta segnaletica nel rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 4, lettera f), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

4. L'interessato deve provvedere a delimitare ed a segnalare idoneamente ed a proprie spese l'area interessata dall'occupazione. È a carico dell'interessato l'installazione dei segnali mobili di divieto di sosta che si rendessero eventualmente necessari.

5. Le operazioni di trasloco debbono svolgersi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità di persone o cose e intralcio alla circolazione stradale.

6. La concessione di occupazione di suolo pubblico per l'effettuazione di operazioni di trasloco che si svolgono all'interno della Zona a Traffico Limitato, vale quale permesso per l'accesso e la sosta nella predetta zona per il tempo strettamente necessario alla durata delle operazioni.

7. Le operazioni di trasloco sono vietate nelle aree mercatali i giorni e le ore di svolgimento del mercato.

8. Le operazioni di trasloco sono altresì vietate dalle ore 21.00 alle ore 8.00.

9. Chiunque effettui operazioni di trasloco comportanti l'occupazione di suolo pubblico in mancanza della prescritta concessione è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 ad € 500,00.

10. Chiunque svolga operazioni di trasloco costituenti pericolo per l'incolumità persone o cose o per la sicurezza stradale o intralcio alla circolazione stradale è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

11. Chiunque effettui operazioni di trasloco nelle aree mercatali durante lo svolgimento del mercato è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 ad € 500,00.

Art. 17- Occupazione con impianti pubblicitari

1. L'installazione di impianti pubblicitari su aree pubbliche è regolata dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), dalle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), dalla specifica normativa comunale.

2. Non è consentita la collocazione di impianti pubblicitari su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati quando, ad insindacabile giudizio del competente Servizio, possono verificarsi conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico.

Art. 18- Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato de luoghi

1. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche deve provvedere a mantenere l'area occupata pulita e sgombera dai rifiuti.

2. L'area occupata deve essere restituita alla libera disponibilità alla scadenza della concessione.

3. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche che violi l'obbligo di cui al comma 1 è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

4. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche che non ripristini lo stato dei luoghi dopo la scadenza della concessione è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

CAPO II - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 19- Esposizione di merci all'esterno di esercizio di vicinato

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche mediante l'esposizione di merci all'esterno dei soli esercizi commerciali di vicinato è consentita alle seguenti condizioni:

a) l'area interessata dalla occupazione non deve superare il 10% della superficie di vendita autorizzata;

b) la superficie risultante dalla somma della superficie di vendita e di quella occupata con l'esposizione esterna della merce non deve superare i limiti dimensionali prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in relazione al tipo di esercizio.

10. Le condizioni di cui al comma 1 valgono anche per l'esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale in spazi ed aree private.

11. In ogni caso sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno mt. 1,50 di larghezza.

12. La esposizione di merce all'esterno dell'esercizio commerciale fuori dei limiti di cui al comma 1, è punita ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di commercio costituendo, essa, ampliamento della superficie di vendita.

13. La violazione del presente articolo è punita con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 20 - Esposizione di generi alimentari

1. L'esposizione, all'esterno di esercizi commerciali di vicinato, di generi alimentari non confezionati, deve essere effettuata ad una altezza non inferiore ad un metro dal suolo. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale.

2. In ogni caso sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno mt. 1,50 di larghezza.

3. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui al comma 1 e 2 è punita, sempre che il fatto non sia punito da diverse normative, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

4. In caso di occupazioni realizzate con la sola collocazione di tavolini, sedie e simili, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'interessato deve comunque indicare il numero dei tavolini, delle sedie e le esatte modalità di collocazione. È vietato, senza l'autorizzazione del competente Servizio comunale da rilasciarsi con apposita Concessione, collocare tavolini, sedie e simili con modalità diverse rispetto a quelle approvate. Alla fattispecie si applica l'articolo 9 del presente Regolamento.

5. La concessione per l'occupazione di cui al precedente articolo può essere stagionale o annuale e non è suscettibile di tacito rinnovo.

Art. 21 - Validità della concessione di suolo pubblico ai fini dell'esposizione di merci

1. La concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ai fini dell'esposizione di merci o alimentari all'esterno degli esercizi commerciali di vicinato è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Alla chiusura dell'esercizio, debbono essere rimosse le installazioni adibite all'esposizione delle merci.

2. Il competente Servizio comunale può, per fondate esigenze, autorizzare l'occupazione del suolo pubblico mediante le installazioni di cui al comma 1 anche dopo la chiusura dell'esercizio.

3. Fatte salve le sanzioni di cui al vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la mancata rimozione delle installazioni di cui al comma 1 dopo l'orario di chiusura dell'esercizio commerciale è punita con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 22 - Occupazione con addobbi e simili

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche antistanti gli esercizi pubblici, commerciali e simili, con tappeti, guide, vasi, e addobbi di qualsiasi tipo, effettuata temporaneamente in determinati periodi dell'anno e/o in relazione a manifestazioni, comunemente riconosciute a livello sia nazionale che locale (a titolo meramente esemplificativo: S. Natale, S. Pasqua, festa patronale, sagra, ecc.), non necessita di concessione.

2. Gli interessati comunicano al competente Servizio le modalità e la durata dell'occupazione in forma scritta, con un preavviso di almeno 10 giorni.

3. Il competente Servizio comunale provvede, entro il edetto termine, a stabilire eventuali prescrizioni a tutela della incolumità delle persone e/o cose o del decoro urbano.

4. La mancata comunicazione di cui al comma 2 è punita con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

5. L'inosservanza delle prescrizioni a tutela dell'incolumità delle persone è punita con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

6. L'inosservanza delle prescrizioni diverse da quelle di cui al comma 5 è punita con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 23 - Occupazione con dehors

1. È consentito, ai titolari di esercizi pubblici per somministrazione di alimenti e bevande, di occupare, previa concessione rilasciata dal competente Servizio, lo spazio antistante i rispettivi esercizi con impianti adibiti a dehors.

2. Gli impianti debbono armonizzarsi con l'arredo urbano. A tal fine il competente servizio tecnico approva la tipologia degli impianti da installare.

3. Le modalità di installazione dei dehors sono le seguenti:

a) l'occupazione deve avvenire in senso longitudinale etto all'asse stradale e nello spazio antistante l'esercizio, per una lunghezza di regola corrispondente al fronte del locale e con dimensioni di profondità non superiore ai 2 metri. In ogni caso l'occupazione non deve pregiudicare o rendere difficoltoso l'accesso presso esercizi e/o abitazioni finitime od ostacolare, da parte del pubblico, la visione delle merci esposte nelle vetrine degli esercizi adiacenti;

b) l'occupazione interessante viali pedonali deve essere effettuata in senso longitudinale, per una superficie non eccedente il 30 % della parte centrale del viale. Sono fatte salve diverse prescrizioni determinate da eventuali contingenti particolari.

4. I dehors installati in aree destinate, anche temporaneamente, all'esercizio del commercio su aree pubbliche debbono essere rimossi dal titolare i giorni e le ore di svolgimento di tali forme di commercio.

5. Il titolare di esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande che installi dehors in mancanza della prescritta concessione è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

6. I titolari della concessione per occupazione di spazi e aree pubbliche mediante dehors che non osservi le modalità di installazione prescritte dal comma 3, è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 24 - Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Fuori dagli spazi specificamente destinati a tale scopo, sul suolo pubblico, a transito sia di veicoli che di pedoni è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi attività sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

2. È assolutamente vietato sul suolo pubblico l'uso pericoloso di pattini, skateboard e di trampoli. È altresì vietato in luogo pubblico scivolare su ghiaccio con pattini o slitte.

3. È vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.

4. È salva ogni altra prescrizione dell'art. 9 del C.d.S.

5. Chiunque non osservi gli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00

TITOLO III

Disposizioni a tutela dell'ordinata e civile convivenza

CAPO I - NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 25 - Pulizia delle strade

1. I cittadini collaborano con l'Amministrazione comunale e con le aziende che effettuano il servizio di smaltimento dei rifiuti a mantenere pulite le strade, gli spazi e le aree pubbliche. A tal fine osservano le modalità di smaltimento dei medesimi, evitando condotte costituenti forme di insudiciamento del suolo pubblico.

2. L'Amministrazione comunale assicura che siano collocati sulle strade pubbliche idoneo numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti e vigila sul corretto svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti stessi.

Art. 26- Insudiciamento del suolo pubblico

1. Sulle strade, comunque classificate, sugli spazi ed aree pubbliche è vietato:

a) gettare chewing-gum e simili sostanze che si appiccicano alle suole delle scarpe;

b) svuotare porta ceneri di veicoli;

c) gettare volantini pubblicitari e carta in genere.

2. È, altresì, vietata ogni ulteriore condotta costituente insudiciamento del suolo pubblico.

3. Chiunque violi i divieti di cui ai commi precedenti è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00

Art. 27 - Abbandono e/o deposito di rifiuti.

1. È vietato, sulle strade, comunque classificate, e sugli spazi ed aree pubbliche abbandonare e /o depositare rifiuti.

2. Chiunque abbandoni e/o depositi rifiuti sulle strade, comunque classificate, spazi ed aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 28- Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili

1. È vietato effettuare sulle strade, comunque classificate e sugli spazi ed aree pubbliche sversamenti di sostanze liquide e simili.

2. È vietato compiere lungo le strade, spazi ed aree pubbliche operazioni di lavaggio di veicoli, cose ed animali.

3. Chiunque effettui sversamenti di sostanze liquide sulle strade, spazi ed aree pubbliche è punito, sempre che il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali e/o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

4. Chiunque compia sulle strade, spazi ed aree pubbliche le operazioni di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 29 - Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

1. Le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono prescritte con apposito Regolamento comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di leggi statali e regionali.

2. I rifiuti devono essere esposti secondo le seguenti tempistiche:

- i rifiuti devono essere esposti dopo le ore 20:00 del giorno precedente alla raccolta e sino alle ore 5:30 del giorno stesso della raccolta;

3. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma 1 è punito, sempre che il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di Legge statali e regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 30 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. È proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, gettare, anche momentaneamente, o lasciare cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.

2. In ogni caso la relativa pulizia del suolo, di cui sopra, è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

3. Chiunque compia sulle strade, spazi ed aree pubbliche le operazioni di cui al comma 1, è punito ai sensi del precedente art. 25.

Art. 31 - Disposizioni riguardanti la pulizia

1. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il proprio esercizio.
2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma 1 è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 32 - Pulizie delle vetrine

1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita a condizione che venga garantita la pubblica incolumità e non sia di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma 1 è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 33 - Pulizia dei portici e simili

1. I portici, i fornici, le gallerie debbono essere mantenuti costantemente puliti dai proprietari e/o inquilini.
2. Debbono, altresì, essere mantenuti sgomberi da ogni materiale che offenda il decoro urbano.
3. I soggetti di cui al comma 1 che violino gli obblighi prescritti dai predetti commi, sono puniti con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 34 - Doveri dei proprietari di immobili e fabbricati in caso di nevicate

1. I proprietari ed i conduttori di fabbricati debbono, in caso di nevicate, collaborare con il personale preposto allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti evitandone lo sversamento sulle proprietà altrui.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono, altresì evitare, sui predetti marciapiedi, lo spargimento di sostanze liquide che possano cagionare lo scivolamento dei passanti. Debbono anche provvedere al distacco delle lastre di ghiaccio o ghiaccioli formati sulle parti di fabbricati e costituenti potenziale pericolo per l'incolumità di persone o cose.
3. Le operazioni di getto della neve dai tetti, terrazzi, balconi devono essere effettuate adottando le idonee cautele a evitare danni a persone e/o cose.
4. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili dalle portinerie dei fabbricati; casi particolari verranno valutati in deroga alla presente disposizione ad insindacabile discrezione delle Autorità preposte ed in ragione della specifica situazione dei luoghi.
5. I soggetti di cui al comma 1 che violino gli obblighi prescritti dal presente articolo sono puniti con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

CAPO II - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 35- Divieto di rumori

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali a tutela della quiete pubblica, e salvo specifiche circostanze e occasioni come disciplinate dal vigente Regolamento è vietata la propagazione di rumori, di qualsiasi genere, atti a turbare la tranquillità delle persone.
2. Le disposizioni di cui al presente capo valgono anche nel caso i rumori determinino disturbo ai soli vicini di casa.

Art. 36- Esercizio di attività lavorative rumorose

1. Durante l'esercizio di attività lavorative rumorose debbono essere adottate tutte le cautele idonee a tutela della quiete delle persone nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute nel piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.
2. Le attività lavorative rumorose, di qualunque natura, se effettuate in locali sovrastanti, sottostanti ed adiacenti a civili abitazioni, sono vietate dalle ore 20,00 alle ore 08,00. Sono altresì vietate nei giorni festivi.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è punita con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 37 - Sistemi di allarme acustico

1. I proprietari di sistemi di allarme acustico sono tenuti a mantenere in condizione di efficienza i rispettivi impianti al fine di evitare che gli stessi determinino ingiustificato disturbo alla tranquillità delle persone.
2. I proprietari degli impianti predetti debbono adottare ogni cautela idonea a consentire la disattivazione dell'impianto del sistema di allarme nei casi di necessità.
3. I proprietari degli impianti di cui al presente articolo che violino gli obblighi prescritti dai commi 1 e 2, sono puniti con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 38 - Pubblicità sonora

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali o dei vigenti Regolamenti comunali, la pubblicità fonica è consentita all'interno dei centri abitati dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.
2. Essa è, altresì, vietata la domenica e i giorni festivi se non debitamente autorizzata.
3. La pubblicità fonica deve essere effettuata a volume moderato; il titolare della autorizzazione deve, altresì, provvedere ad abbassare il volume o a sospendere le emissioni sonore a richiesta degli Organi di Vigilanza.
4. Chiunque effettua pubblicità fonica negli orari o i giorni o nei luoghi vietati è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.
5. Chiunque non ottempera all'invito di abbassare il tono del volume o di sospendere la pubblicità fonica in essere, rivolta dai competenti Organi di Vigilanza è punito con irrogazione con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 39- Emissioni rumorose presso abitazioni private

1. Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati è fatto obbligo di regolare le emissioni sonore in modo tale da non cagionare disturbo al vicinato.
2. La effettuazione di lavori edili, di manutenzione o di ristrutturazione nei fabbricati destinati a civile abitazione debbono svolgersi, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive stabilite dai regolamenti di condominio, dalle ore 08,00 alle ore 19,00 dei soli giorni feriali.
3. All'interno delle abitazioni private non debbono essere usati, fatte salve le disposizioni dei regolamenti di condominio e fuori dei casi dei lavori di cui al comma 2, macchinari e simili atti a disturbare la tranquillità del vicinato.
4. La Polizia Locale e gli altri Organi di Vigilanza provvedono, se richiesto dagli interessati e verificata la reale situazione di disturbo, ad invitare i responsabili dei rumori, fatte salve le sanzioni di cui al seguente comma, ad abbassare il volume degli apparecchi sonori o a sospendere l'attività rumorosa.
5. Chiunque violi gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, del presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.
6. Chiunque non osservi l'invito rivolto, ai sensi del comma 4, dalla Polizia Locale o dai competenti Organi di Vigilanza è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 40 - Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi

1. Fermo restando tutto quanto espressamente prevedano, dispongano e prescrivono le NTA del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, i titolari di pubblici esercizi presso i quali si svolgono spettacoli e/o trattenimenti debbono adottare tutte le cautele idonee a garantire l'insonorizzazione dei locali.
2. La diffusione all'esterno degli esercizi pubblici di emissioni musicali e/o sonore di regola è vietata, fatta salva preventiva autorizzazione del competente Servizio da rilasciarsi sulla base della normativa vigente.
3. Le attività di piano bar, karaoke e simili effettuate presso i dehors esterni dei pubblici esercizi debbono essere interrotte alle ore 24,00 dei giorni feriali ed alle ore 00,30 dei giorni prefestivi e festivi. In occasione di feste, sagre e simili possono essere in via eccezionale, rilasciate autorizzazioni in deroga, che non prevedano comunque il protrarsi oltre le ore 01 (una) della notte.
4. Il volume delle diffusioni sonore deve essere, comunque, tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica e privata.
5. I soggetti di cui al comma 1 debbono ridurre il volume delle diffusioni sonore e/o musicali ed eventualmente sospendere a richiesta della Polizia Locale e degli altri Organi di Vigilanza, quando sussistano oggettive esigenze.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita sempre che il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni statali, o comunali, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00.
7. La diffusione di emissioni musicali e/o sonore all'esterno dei pubblici esercizi in mancanza della prescritta autorizzazione è punita, sempre che il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni statali, regionali o comunali, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00.
8. Fatte salve le sanzioni stabilite dalla vigente normativa in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici e sempre che il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, la violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00.
9. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 è punita sempre che il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa, da disposizioni di legge statali o regionali, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00.
10. L'inottemperanza all'invito di cui al comma 5 è punita sempre che il fatto non costituisca reato o non risulti punito, in via amministrativa, da disposizioni di legge statali, regionali o comunali, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 450,00.

Art. 41- Obblighi per i gestori dei circoli privati e per i responsabili dell'organizzazione di manifestazioni, feste, e sagre.

1. Le disposizioni di cui all'art. 38, sono applicabili anche per i gestori dei circoli privati e per i responsabili dell'organizzazione di manifestazioni, feste e sagre.

Art. 42 - Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie

1. L'uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie e negli spazi o aree pubbliche deve avvenire senza costituire disturbo per la tranquillità dei cittadini. A tal fine i suonatori ambulanti non debbono stazionare sotto le finestre delle civili abitazioni, degli studi professionali, davanti alle entrate degli esercizi pubblici, commerciali o artigianali, scuole, chiese ed ospedali.

2. I suonatori ambulanti, debbono ottemperare le prescrizioni eventualmente anche solo stabilite verbalmente, dalla Polizia Locale e dagli altri Organi di Vigilanza e debbono sospendere immediatamente l'attività su richiesta dei predetti organi.

3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato e non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di Legge statali o regionali, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 43- Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi

1. Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.

2. I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici quando gli accertamenti svolti dalla Polizia o dagli altri Organi di Vigilanza abbiano rilevato situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la pubblica decenza, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.

4. Chiunque, all'uscita dei pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, tenga comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica o privata o per il decoro e la pubblica decenza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 44- Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose

1. Durante le ore notturne è vietato lasciare in sosta o ricoverare nelle immediate vicinanze di fabbricati destinati a civile abitazione, veicoli dotati di celle frigorifere o di altre attrezzature comunque rumorose quando il mantenimento in funzione dei predetti impianti costituisca pregiudizio per la quiete pubblica o privata.

2. La situazione di disturbo di cui al comma 1 deve risultare dagli accertamenti svolti dai competenti organi tecnici a seguito dei quali il Responsabile del competente Servizio di Polizia Locale, con provvedimento motivato, ordini all'interessato di adottare le cautele idonee di eliminare la situazione di disturbo.

3. La mancata adozione delle cautele di cui al comma 2 è punita, sempre che il fatto non costituisca reato e non sia punito in via amministrativa da disposizioni di Legge o regionali, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 45- Schiamazzi

1. Fuori dai casi espressamente previsti dal presente Regolamento, sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che di notte schiamazzi, grida manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata.

2. Chiunque nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, provochi schiamazzi o tenga condotte idonee a pregiudicare la quiete pubblica o privata è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 46 - Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Fermo restando quanto disposto dall'art 14 del vigente Regolamento dalle ore 21.00 alle ore 7.00 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, etc. contenute in casse, bidoni, etc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

2. Il trasporto di merci o qualunque altro materiale, deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

3. Chiunque non osservi l'obbligo di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 47- Funzionamento di motori in case di abitazioni

1. Per favorire il risparmio energetico e garantire comunque la quiete pubblica, negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, non potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatrici, lavatrici, lavastoviglie, aspirapolvere, macchine da cucire e simili, che producano rumore o vibrazioni di limitata entità dalle ore 22.00 alle ore 8.00, salva diversa prescrizione contenuta nel regolamento condominiale

2. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni nei casi particolari.

3. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma 1 e 2 è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 150,00.

Art. 48 - Negozi per la vendita di radio, televisioni giradischi e simili

1. Nei negozi per la vendita degli apparecchi radio, televisori, impianti stereo e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno purchè il suono degli apparecchi sia tenuto a basso volume, in modo da non disturbare i pas e gli abitanti vicini.

2. Chiunque non osservi l'obbligo di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 150,00.

CAPO III - NORME PARTICOLARI

Art. 49 - Diffusione di polveri

1. Chiunque esegua lavori o compie operazioni che comportano il sollevamento o la diffusione di polveri, specialmente là dove tali operazioni avvengono nei pressi delle abitazioni, deve adottare ogni cautela utile ad evitare pregiudizi o molestie altrui.

2. Chiunque violi gli obblighi di cui al comma 1 è punito, semprechè il fatto non costituisca reato, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 300,00.

Art. 50 - Annaffiamento

1. Chiunque annaffi fiori, piante o giardini, deve adottare ogni cautela utile ad evitare di bagnare persone transitanti in luoghi di pubblico passaggio.

2. Indipendentemente da quanto prescrive il Regolamento condominiale circa la possibilità di stendere panni sgocciolanti all'interno delle aree di proprietà condominiale è fatto comunque divieto di stendere panni (sgocciolanti e non) sulla pubblica via.

3. È fatto divieto di far cadere sui passanti o sui veicoli circolanti lungo la pubblica via sostanze liquide di qualsiasi natura.

4. Chiunque piantavioli gli obblighi ed i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a €. 50,00 ad €. 150,00.

5. Chiunque violi il divieto di cui al comma 3 è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 300,00.

Art. 51 - Installazione di tende solari

1. Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2.00 e, comunque, essere autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la larghezza del balcone e in assenza di questo non dovrà sporgere i mt. 0.80 dal muro.

3. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

4. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

5. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli

indicatori delle Vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

6. In ogni caso sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno mt. 1,50 di larghezza.

7. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui ai precedenti commi è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 52- Operazioni di verniciatura

1. Durante l'esecuzione di operazioni di verniciatura in favore di pertinenze immobiliari (cancellate, recinzioni, ecc.), debbono essere adottate tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone a cose transitanti lungo la pubblica via o aree ad uso pubblico o ubicate sulle stesse garantendo altresì il libero transito senza intralcio del traffico pedonale sul marciapiede pubblico occupato.

2. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 53- Ostacolo all'accesso ad uffici pubblici ed esercizi commerciali

1. È fatto divieto di tenere comportamenti che ostacolino o rendano comunque difficoltosi o malagevoli l'accesso o l'uscita da uffici pubblici, studi medici e dentistici, esercizi pubblici, commerciali, artigianali, sportelli bancari o postali locali privati.

2. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 54 - Corretto uso delle panchine pubbliche

1. Le panchine pubbliche debbono essere usate correttamente; a tal fine è vietato sedersi sugli schienali ed appoggiare i piedi sulla parte destinata a sedile, o depositare sulle medesime sostanze che possono costituire nocimento alle persone.

2. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 55 - Divieto di spargere sostanze

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato spargere su persone, animali e cose, sostanze liquide, schiumose e simili ancorché tali prodotti siano regolarmente posti in vendita.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche durante le manifestazioni di carnevale.

3. Chiunque violi il divieto di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 56 - Trasporto a mano di oggetti voluminosi o ingombranti

1. Durante il trasporto a mano di oggetti voluminosi od ingombranti, debbono essere adottate tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone ed a cose.

2. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 57 - Uso improprio dei giochi per bambini

1. I genitori ed i soggetti che hanno in custodia bambini debbono vigilare al fine di evitare che gli stessi usino impropriamente le attrezzature pubbliche adibite a gioco ed installate presso aree comunali.

2. L'uso delle attrezzature di cui al comma 1 è vietato ai maggiorenni ed ai minori di anni 12 (dodici) non accompagnati da persona maggiorenne.

3. L'uso improprio delle attrezzature di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 58 - Temporanea interruzione di strade

1. È vietato, in mancanza dei provvedimenti adottati dai competenti Servizi comunali o dall'Ente proprietario della strada, interrompere od ostacolare, ancorché per breve durata, la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da altre disposizioni di Legge statali e/o regionali chiunque, in mancanza dei provvedimenti di cui al comma 1 interrompa o comunque ostacoli la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 59 - Controlli in caso di pioggia

1. Fatti salvi gli obblighi prescritti dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (nuovo Codice della Strada), i conducenti di veicoli a motore debbono, in caso di precipitazioni meteorologiche, ridurre la velocità in presenza di pedoni circolanti sulla strada e adottare tutte le cautele idonee al fine di non bagnare e/o inzacccherare i medesimi.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 150,00.

Art. 60- Sosta di roulotte e automezzi pesanti carovane nomadi

1. Oltre quanto stabilito dall'art.185 del Nuovo Codice della Strada è vietata la sosta di roulotte e rimorchi nel centro abitato se non negli appositi parcheggi eventualmente autorizzati a tale scopo indicati dal locale Comando di Polizia Locale.

2. Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo alla periferia del paese, negli spazi appositamente attrezzati, qualora esistenti o che saranno stabiliti dalle Autorità e, comunque, per un periodo non superiore alle 24 ore. La loro sosta non deve recare molestia e fastidio alla comunità. Ricorrendone i presupposti i trasgressori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 C.P.

3. È fatto obbligo di cessare ogni emissione sonora che possa disturbare il vicinato entro e non oltre le 23,00.

4. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 500,00.

Art. 61 - Scarico di rottami e di detriti

1. È vietato scaricare rottami, detriti e materiale di scarto, di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dalle competenti Autorità pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente art. 25.

2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio.

3. Il trasporto di qualsiasi materiale a dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al loro trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul luogo pubblico.

4. Per le sostanze polverose o per materiale di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

5. Ai trasgressori è fatto obbligo di provvedere alla pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto vengano a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevute le merci.

6. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 1, è punito con le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Art. 62 - Mezzi pubblicitari

1. Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni, è vietata l'esposizione di insegne, cartelli, infissi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade che, per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose circolazione, ovvero rendere difficile la comprensione. È altresì vietata l'installazione di sorgenti e pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento e quanto altro stabilito dall'art.23 del Nuovo Codice della Strada.

2. L'affissione dei manifesti, avvisi, manoscritti e simili è permessa esclusivamente sugli spazi resi disponibili dall'Amministrazione comunale e deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del Regolamento e delle Leggi vigenti in tema di pubbliche affissioni.

3. In particolare, i privati e le agenzie immobiliari possono affiggere, già munite di bollo del Servizio Pubblicità e Pubbliche Affissioni, gli avvisi di compravendita o locazione di immobili sugli accessi o lungo i muri perimetrali dell'immobile interessato ovvero negli appositi spazi a ciò destinati dall'Amministrazione comunale; è fatto assoluto divieto di affissione o di collocazione degli avvisi di cui sopra su alberi, pali, edifi ci o strutture pubbliche nonché lungo i muri o le cancellate delimitanti gli spazi pubblici o aree su cui insistono immobili o strutture pubbliche.

4. L'installazione delle vetrine e simili sul suolo pubblico, è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità comunale.

5. In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, concessionari sono obbligati a eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale.

6. Chiunque violi le prescrizioni di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 300,00.

Art. 63- Collocamento di condutture

1. Il collocamento, la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni in occasione di feste, sagre, etc., è autorizzato a seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni comunali contenute nell'apposito Regolamento comunale l'esecuzione di opere comportanti la manomissione del suolo pubblico; tali prescrizioni sono indicate nel relativo permesso da rilasciarsi dal competente Servizio

ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per il canone sull'occupazione di spazio ed aree pubbliche e ferma restando in ogni caso la temporaneità delle opere ed infrastrutture indicate nel presente comma.

2. Le mensole e i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta scritta, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo o degli edifici pubblici.

4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, oppure in seguito.

6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni, che, a riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Servizio di Polizia Locale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

7. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, i medesimi dovranno essere sostituiti o riparati in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempimento di costoro, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese dei proprietari.

8. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

9. Chiunque violi il divieto di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

CAPO III - OBBLIGHI PARTICOLARI

Art. 64 - Pozzi, cisterne e similia

1. I pozzi, le cisterne, i tombini, le caditoie nonché le aperture di qualsiasi genere debbono essere dotati di idonee protezioni atte a evitare la caduta all'interno degli stessi di persone o animali.

2. Le protezioni di cui al comma 1 debbono essere sempre tenute in condizioni di efficienza.

3. La mancata adozione delle protezioni di cui al presente articolo o la tenuta delle medesime in condizioni non efficienti, è punita, sempre che il fatto non costituisca reato, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

Art. 65- Ponteggi

1. Durante l'installazione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose.

2. I responsabili dei cantieri debbono, altresì, adottare cautele idonee ad evitare che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illeciti quali l'introduzione abusiva nelle abitazioni altrui, confinanti con i cantieri.

3. Salvo che il fatto non costituisca o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di Legge statali e/o regionali, i responsabili dei cantieri edili che non adottano le cautele di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

Art. 66- Divieto di getto di materiale

1. È vietato gettare dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di demolizione ed altro materiale idoneo a cagionare danni a persone o cose.

2. Sempre che il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di Legge statali e/o regionali, chiunque getti, dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di cui al comma 1 è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

Art. 67 - Luminarie ed addobbi luminosi

1. Chiunque installa nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, luminarie, addobbi luminosi e simili deve dare comunicazione al competente Servizio, almeno 15 (quindici) giorni prima della installazione.

2. Il competente Servizio comunale avvalendosi dei Servizi Tecnici può, entro il termine di cui al comma 1, stabilire le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.

3. Sono fatte salve le licenze e/o autorizzazioni eventualmente prescritte da disposizioni di legge vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono solo per il caso di addobbi, ancorché non luminosi, installati o posti in essere lungo le pubbliche vie e sulle aree ad uso pubblico.

5. La mancata comunicazione di cui al comma 1 è punita con l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

6. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 68– Offendicela

1. La presenza degli offendicela, intesi quali strumenti a difesa della proprietà, dotati di intensa carica lesiva, deve essere sempre debitamente segnalata ed evidenziata con mezzi idonei.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 500,00.

Art. 69- Strumenti da punta e da taglio

1. È vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri od altri strumenti da punta e da taglio non opportunamente smontati e/o protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.
2. Sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque violi i divieti di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 500,00.

Art. 70- Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm.50 deve effettuarsi con opportuni telai che ne proteggono gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.
3. Chiunque violi i divieti di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 300,00.

Art. 71 - Trasporto di acqua gasata e di selz

1. I veicoli di trasporto di sifoni con acqua di selz, birra o di bottiglie con acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo del contenitore.
2. Chiunque violi i divieti di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 300,00.

Art. 72 - Scalpellamento di vie o piazze

1. Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o al riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.
2. Le stesse cautele devono usarsi per i lavoratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso il passaggio.
3. Chiunque violi i divieti di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,000 ad €. 300,00.

Art. 73 - Illuminazione dei portici, fornici e gallerie private

1. I portici, i fornici, le gallerie di proprietà privata ma aperte al pubblico passaggio pedonale anche nelle aree notturne, debbono essere convenientemente illuminati durante gli orari di accensione dell'illuminazione pubblica. Tale obbligo è a carico dei proprietari.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 150,00.

Art. 74 – Persiane

1. Le persiane di pertinenza dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o anche ad uso pubblico, se aperte, debbono essere idoneamente fissate al muro con appositi congegni, al fine di evitare distacchi con conseguente pericolo per l'incolumità dei pedoni e dei veicoli circolanti sulla strada.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 300,00.

Art. 75 - Manutenzione dei fabbricati

1. I proprietari di fabbricati sono tenuti ad eseguire tutte le opere di conservazione e manutenzione degli edifici idonee a evitare situazioni di pericolo di danno per l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre, o altro materiale qualsiasi.
2. I proprietari di fabbricati debbono, altresì, conservare i canali di gronda e raccolta delle acque in modo da impedire lo stillicidio sulle pubbliche vie e da consentire lo scarico delle acque negli appositi fognali.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata previa accertamenti tecnici da compiersi a cura dei competenti Servizi comunali, intima ai proprietari inadempienti agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, di eseguire le opere necessarie ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e la sicurezza stradale. In caso di inottemperanza da parte degli interessati, l'esecuzione di tali opere, se finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica avviene d'ufficio e i relativi oneri sono a carico del proprietario inadempiente.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato o non risulti già punito via amministrativa da disposizioni di Legge statali e/o regionali, i proprietari di fabbricati che omettano di eseguire le opere di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, sempreché il fatto non costituisca reato, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 500,00.

5. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 è punita ai sensi dell'art.650 del Codice Penale se finalizzata a tutelare l'incolumità e sicurezza pubblica.

Art. 76 - Piantagioni private

1. Fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), i proprietari o conduttori di giardini privati debbono adottare le cautele necessarie ad evitare che i rami, le foglie, i fiori o i frutti delle rispettive piantagioni occupino e/o invadano, cadano sulle pubbliche vie o sulle aree soggette al pubblico passaggio costituendo pericolo per i pedoni o comunque condizione di ostacolo per la circolazione pedonale.

2. Fatta salva l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal vigente Codice della Strada, ove applicabili, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

3. Il Responsabile del Servizio competente con propria ordinanza motivata, adottata a seguito di accertamenti della Polizia Locale o degli altri Organi di Vigilanza, ingiunge agli interessati di rimuovere dal suolo pubblico o ad uso pubblico le foglie, i fiori o i frutti staccatisi dalle rispettive piantagioni.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 è punita con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00. Le operazioni di rimozione sono eseguite d'ufficio e i relativi oneri sono a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 77 - Indicazione dell'amministratore condominiale

1. All'interno delle entrate dei condomini debbono essere affissi targhe o cartelli indicanti il nominativo dell'amministratore, il suo recapito e l'utenza telefonica. Ciò al fine di consentire il pronto reperimento in caso di necessità contingenti di sicurezza pubblica.

2. L'obbligo di affissione di cui al comma 1 non sussiste nel caso l'amministratore abbia fornito tali indicazioni direttamente al Servizio di Polizia Locale.

3. Le indicazioni di cui al presente articolo debbono essere sempre aggiornate.

4. L'obbligo di indicazioni di cui al presente articolo vale per tutti gli stabili provvisti di amministratore, ancorché non condominiali.

5. La violazione agli obblighi di cui al presente articolo è punita con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.

TITOLO IV

Tutela dell'ambiente e dell'igiene pubblica

CAPO I - PREVENZIONE DEI FENOMENI D'INQUINAMENTO

Art. 78 - Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza ai fini di diffondere il rispetto dell'ambiente e del territorio e la conoscenza delle buone pratiche in materia ambientale.

2. Il Comune promuove, altresì, campagne di coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche dello sviluppo sostenibile in quanto condizione essenziale per una corretta politica di tutela dell'ambiente, di governo del territorio e di conseguimento della qualità della vita della comunità locale.

3. Il Comune, in collaborazione e d'intesa con le autorità scolastiche, gli altri enti locali e le istituzioni operanti sul territorio, le associazioni venatorie, ittiche, ambientaliste ed il volontariato, attua progetti di educazione ambientale e alla salute finalizzati ai bambini, studenti ed ai cittadini.

Art. 79 - Obblighi stabiliti dalla legislazione regionale

1. I veicoli a motore circolanti sul territorio del Comune hanno l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico, di cui alla vigente legislazione regionale.

2. Chiunque circoli nel territorio comunale alla guida di un veicolo a motore in violazione alle prescrizioni stabilite dalle leggi regionali è punito, sempre che il fatto non sia già sanzionato da altre disposizioni di Leggi o dal Codice della Strada, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 80 - Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari, spandimento et similia di liquami zootecnici e/o biomasse

1. I trattamenti con fitofarmaci o prodotti antiparassitari, lo spandimento et similia, l'interramento di liquami zootecnici e/o biomasse debbono avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge, del vigente Regolamento Regionale e Comunale di Igiene e delle prescrizioni indicate sulle confezioni dei prodotti.

2. I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare molestie a persone ed animali.

3. Le operazioni di cui al comma 1, se effettuati all'interno del centro abitato o in terreni limitrofi ad immobili stabili, adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, implicano l'obbligo di interrimento immediato dei materiali in questione, e debbono essere comunicati all'interessato e competente Servizio comunale almeno (dieci) giorni prima dell'inizio degli stessi. Il competente Servizio comunale, prima dell'inizio del trattamento può, sentiti i competenti organi sanitari, impartire le eventuali prescrizioni a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

4. I trattamenti di cui al presente articolo debbono effettuarsi nelle ore dalle 08,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00, e essere immediatamente sospesi in caso di condizioni atmosferiche di vento o brezza ed a richiesta motivata delle competenti Autorità e/o degli Organi di Vigilanza.

5. La violazione all'obbligo di cui al comma 1, sempre che il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da altre disposizioni di Legge statali regionali, è punita con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

6. La violazione all'obbligo di cui al comma 2 è punita, sempre che il fatto non costituisca reato o non risulta già punito in via amministrativa da altre disposizioni di legge statali e/ o regionali, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

7. Chiunque esegua le operazioni di cui al presente articolo omettendo la comunicazione di cui al comma 3 è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

8. Chiunque esegua i trattamenti di cui al presente articolo in condizioni di vento o brezza è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

9. Chiunque non ottemperi all'ordine di sospendere i trattamenti di cui al presente articolo, impartito dalle competenti Autorità e/o dagli Organi di Vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da disposizioni di legge o di regolamento, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

10. La Polizia Locale e gli Organi di Vigilanza svolgono sistematici controlli anche in collaborazione con gli organi sanitari e di protezione ambientale, al fine di verificare le corrette modalità di esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

Art. 81 - Divieto di combustione di rifiuti

1. È vietata la combustione di rifiuti di qualsiasi natura fuori dei luoghi appositamente deputati.

2. Chiunque, salvo che il fatto non costituisca reato, violi il divieto di cui al comma 1 è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

CAPO II - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

Art. 82 - Viali e giardini pubblici

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani.

b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi l'acqua e rigagnoli;

c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie, cogliere fiori e frutti;

d) guastare o lordare i sedili, compiere atti vandalici danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervisi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti, accendere fuochi, fornelli e similari, nonché realizzare pic-nic;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;

f) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità;

g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.

2. È consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante ed aree coltivate a verde

pubblico esistenti nelle vie e piazze del Paese. È vietato inoltre, trattenersi o introdursi nei giardini pubblici recintati oltre l'orario di chiusura.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione agli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 83 - Tutela degli alberi

1. È vietato danneggiare ogni essenza arborea, recidendone o strappandone i rami, incidendone o manomettendone la corteccia.

2. È altresì vietato, senza la preventiva autorizzazione del competente Servizio comunale, affiggere sulla corteccia degli alberi manifesti, avvisi e simili.

3. È vietato arrampicarsi sugli alberi.

4. È vietato, senza la preventiva autorizzazione del competente Servizio, effettuare il taglio di essenze arboree di qualsiasi genere, tranne il pioppo, ad eccezione di quelle presenti nei giardini e/o parchi condominiali, o nei terreni recintati e/o comunque privati.

5. Sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque violi i divieti di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00, nonché con l'obbligatorietà al ripristino dei luoghi.

TITOLO V

Disposizioni a tutela del decoro urbano

CAPO I - DECORO DEGLI EDIFICI

Decorosa conservazione dei fabbricati

Art. 84 - Manutenzione degli edifici

1. Salvo quanto già stabilito al precedente art. 79 i proprietari dei fabbricati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi, gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni, le scale nonché le gronde ed i cornicioni. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi acinzione dei medesimi.

2. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

3. I proprietari sono inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici e dei cartelli eventualmente indicanti il "passo carraio". Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

4. È vietato a chiunque apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, od altra materia, i muri degli edifici le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

5. I proprietari hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di Legge.

6. Il competente Servizio disporrà per l'immediata cancellazione a spese del trasgressore. I proprietari dei fabbricati devono inoltre collaborare con gli operatori preposti all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

7. Sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque violi i divieti di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 85 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie e delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

3. L'Amministrazione comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere a spese del richiedente.

4. Sempre che il fatto non costituisca reato chiunque violi i divieti di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 86 - Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, etc.) posti sulle finestre e su i balconi, devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e opportunamente assicurati in modo da evitarne cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

2. Nell'annaffiare i vasi da fiori, posti su finestre o balconi, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

3. Chiunque violi i divieti di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 87 - Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di pubbliche affissioni, sulla segnaletica stradale verticale, sui pali della rete telefonica e/o elettrica, sulle facciate dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie è vietato affiggere manifesti, stampati e simili.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato chiunque violi il divieto di cui al comma 1 è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 150,00.

Art. 88 - Divieto di imbrattamento

1. È vietato imbrattare le facciate e le pertinenze dei fabbricati, stabili e loro pertinenze prospettanti sulle pubbliche vie.

2. Sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque violi il divieto di cui al comma 1 è punito, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 500,00.

Art. 89 - Manutenzione delle targhe di pertinenza dei fabbricati

1. Fatte salve le disposizioni di cui al vigente Regolamento Edilizio, i proprietari di targhe affisse all'esterno dei fabbricati e prospettanti sulla pubblica via, debbono mantenerle in buono stato di conservazione.

2. La violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 150,00.

Art. 90 - Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati

1. È vietato imbrattare e insudiciare le targhe di pertinenza di fabbricati e affisse all'esterno degli stessi.

2. Sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque violi il divieto di cui al comma 1 è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 500,00.

Art. 91 - Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro

1. È vietato nei cortili o pertinenze di fabbricati in vista alla pubblica via, depositare, accatastare o esporre materiale contrastante con il decoro urbano. A tal fine, il competente Servizio di Polizia Locale, con provvedimento motivato, ordina agli interessati di rimuovere il materiale o renderlo non visibile al pubblico.

2. Sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque non adempia all'invito di cui al comma 1 è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 300,00.

Art. 92 - Pulizia dei cortili e delle aree private

1. I cortili e le pertinenze dei fabbricati privati, debbono essere mantenuti idonei in condizioni di pulizia. A tal fine e fatte salve eventuali contingenze di igiene pubblica, il competente Servizio Polizia Locale ordina, con provvedimento motivato, agli interessati di eseguire le operazioni ritenute necessarie a titolo del decoro urbano.

2. Chiunque non adempia all'invito di cui al comma 1 è unito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 300,00.

CAPO II - DECORO E MORALITA' PUBBLICA

Art. 93 - Vasche - fontane e idranti pubblici

1. È proibito gettare nelle vasche e fontane pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato prelevare l'acqua dalle fontane o spruzzarla contro i passanti così come manomettere, anche nelle fontanelle, i congegni automatici e non, regolanti i getti d'acqua.

2. È altresì vietato gettare nelle vasche, carta, rifiuti, oggetti nonché cose di qualunque tipo atte a sporcare o inquinare le acque e imbrattare le vasche stesse.

3. È vietato abbeverare animali direttamente da fontane o fontanelle.

4. L'uso dell'acqua, delle fontanelle pubbliche è permesso esclusivamente per uso alimentare nonché per quelle piccole operazioni di carattere igienico come la lavature delle mani, pulizia di piccole ferite etc.

5. Sono vietate presso fontane o fontanelle le abluzioni che eccedano le piccole operazioni di carattere igienico, nonché la lavatura di panni e biancheria.

6. Con propria ordinanza il competente Servizio può vietare ai privati cittadini di versare acqua derivata da civici acquedotti per innaffiare orti, giardini, cortili e strade. È sempre consentito alla Amministrazione Comunale l'uso di acqua derivata dai civici acquedotti per l'irrigazione del verde pubblico.

7. È vietato ai privati, senza permesso del competente Servizio, derivare acqua dai civici acquedotti mediante gli idranti antincendio. Sono fatti salvi i casi di grande emergenza (incendio, versamento sulla pubblica via di acidi o liquidi caustici etc...) nei quali però l'utilizzo degli idranti deve essere tempestivamente segnalato al competente Servizio.

8. È sempre vietato nell'arco delle 24 ore posteggiare veicoli o comunque creare ingombri nel raggio di metri 5,00

dai civici idranti.

9. È sempre consentito, senza restrizione di sorta, l'uso degli idranti ai Vigili del Fuoco ed alle organizzazioni della Protezione Civile. In caso di parziale o totale messa fuori uso dei civici acquedotti, nonché nei casi in cui l'acqua in essa condotta risulti non usabile per scopi alimentari ed igienici, il Sindaco o l'Assessore delegato o in casi di assoluta urgenza il Tecnico comunale o il Comandante del Servizio di Polizia Locale o loro F.F. potranno dare in deroga a quanto sopra espresso permessi straordinari di utilizzo, anche in forma orale.

10. Sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque violi i divieti di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 94 - Divieto di lavaggio di veicoli

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sono vietate le operazioni di lavaggio dei veicoli.
2. Chiunque violi il divieto di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 95 - Divieto di imbrattare i monumenti e steli.

1. È vietato imbrattare e insudiciare i monumenti e le steli.
2. È, altresì, vietato affiggere sugli stessi scritti, stampati di qualsiasi genere e depositare o collocare qualunque oggetto non autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
3. È vietato arrampicarsi sui monumenti pubblici, sui pali dell'illuminazione, sulle cancellate e simili.
4. Sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque violi il divieto di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 96 - Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio.

1. È vietato sdraiarsi nelle pubbliche vie, nei luoghi di pubblico passaggio, sulla soglia di esercizi pubblici e commerciali, sotto i portici e i fornici.
2. È altresì vietato, nei luoghi di cui al comma 1, stendere stuoie e simili e compiere atti contrari al decoro e alla moralità pubblici.
3. Sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque violi il divieto di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 97 - Divieto di soddisfare bisogni corporali al di fuori dei luoghi deputati

1. È vietato soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi appositamente adibiti.
2. Sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque violi il divieto di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 98 – Divieto Accensione di fuochi, polveri e liquidi infiammabili

1. L'impiego di artifici pirotecnici, tradizionalmente impiegati durante le festività di Natale e fine anno, è ammesso a condizione che gli stessi siano totalmente conformi alla normativa di settore e senza mettere a rischio, attraverso il loro utilizzo, la sicurezza fisica delle persone nonché il benessere degli animali o l'integrità di beni pubblici e privati.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 250,00, nonché alla cessazione delle attività oggetto di sanzione.

CAPO III - PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

Art. 99- Rinvio alla legislazione speciale

1. La pubblicità lungo le strade e in vista dalle medesime è regolata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e dalla normativa comunale vigente in materia.

Art. 100 - Modalità della sosta di veicoli adibiti a pubblicità per conto terzi

1. Durante la sosta dei veicoli appositamente attrezzata per lo svolgimento di pubblicità per conto terzi, così detti poster bus e simili, debbono essere coperti o resi non visibili al pubblico i messaggi pubblicitari per la cui diffusione sono impiegati tali veicoli.
2. Chiunque violi i divieti di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 300,00.

TITOLO VI

Disposizioni in materia di esercizi commerciali e polizia amministrativa

CAPO I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 101 - Rinvio alla legislazione statale e regionale

1. L'attività all'esercizio del commercio è regolata dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.
2. L'attività di cui al comma 1 è, altresì, regolata dalla normativa comunale vigente in materia.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei precedenti titoli del presente Regolamento.

Art. 102 - Procedure di alienazione delle merci confiscate di esiguo valore

1. In mancanza di specifiche normative statali o regionali, le merci e le attrezzature confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono devolute, se di valore complessivamente non superiore ad €. 1.000,00, a fini assistenziali o di beneficenza.
2. Il competente Servizio comunale individua gli enti destinatari tra quelli a rilevanza locale, che non perseguono fini di lucro. La devoluzione delle merci ai predetti enti avviene con criterio di rotazione fra gli stessi.
3. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il valore delle merci e delle attrezzature è determinato sentita la Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
4. Alla devoluzione provvede, con determinazione, il Responsabile del competente Servizio comunale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano soltanto alle merci e alle attrezzature confiscate a seguito di violazioni amministrative.

Art. 103 - Alienazione delle merci di valore non esiguo

1. Le procedure di alienazione delle merci e delle attrezzature di valore non esiguo, confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono regolate dalla legislazione ad esse relativa.
2. Si considerano, sempreché la legge statale o regionale non disponga diversamente, di valore non esiguo, le merci e le attrezzature con valore complessivo superiore ad €. 1.000,00.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 104 - Rinvio alla legislazione regionale

1. I pubblici esercizi sono regolati dalle legislazioni vigenti in materia.

Art. 105 - Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela

1. Gli esercizi pubblici debbono essere provvisti di adeguati servizi igienici ad uso della clientela che debbono essere conservati in idonee condizioni di pulizia e in buono stato di manutenzione.
2. I conduttori di esercizi pubblici debbono consentire l'uso dei servizi igienici alla clientela che ne faccia richiesta indipendentemente dall'entità della consumazione.
3. I conduttori di esercizi pubblici che violino gli obblighi di cui al presente articolo sono puniti con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 300,00.

Art. 106 - Installazione di apparecchi televisivi in pubblici esercizi

1. L'installazione di apparecchi televisivi o di riproduzione sonora presso i pubblici esercizi ai quali la clientela acceda per le usuali consumazioni non è soggetta alla licenza di cui alla vigente legislazione di pubblica sicurezza.
2. La licenza di cui al comma 1 non è altresì necessaria l'installazione e l'utilizzo di apparecchi televisivi abilitati a trasmettere su reti decodificate a condizione che non siano allestiti specifici locali per assistere ai programmi o non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso neanche sotto le forme dell'aumento del prezzo della consumazione.

Art. 107- Installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento, da trattenimento nei pubblici esercizi

1. L'installazione di apparecchi e congegni da gioco, da divertimento e da trattenimento può essere autorizzata soltanto nei pubblici esercizi di cui alla vigente legislazione in materia di pubblica sicurezza.
2. Ove la legge non disponga diversamente, l'uso degli apparecchi di cui al comma 1 è vietato ai minori di anni 16.
3. Il divieto di cui al comma 2 deve essere reso noto dall'esercente mediante l'esposizione di idonei cartelli, ben visibili al pubblico e nel rispetto delle modalità prescritte nella licenza.
4. I conduttori di pubblici esercizi che consentano l'uso degli apparecchi di cui al comma 2 ai minori di anni 16 sono puniti con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 300,00.
5. La violazione agli obblighi di cui al comma 3 è punita, in quanto violazione alle prescrizioni della licenza, ai sensi della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

CAPO III - TOMBOLE E SIMILI

Art. 108 - Rinvio alla legislazione statale

1. Le manifestazioni di sorte locali sono disciplinate dalla vigente legislazione statale.
2. Si considerano, ai fini dell'art.13 comma 2, lett. b) del D.P.R. 26 ottobre 2001, n.430, Comuni limitrofi quelli direttamente confinanti con il territorio del Comune di Turano Lodigiano.

**TITOLO VII
Disposizioni varie**

CAPO I - OBBLIGHI VARI

Art. 109 - Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodi

1. I gestori di pizzerie, friggitorie, rosticcerie e simili, ubicati in fabbricati destinati anche a civili abitazioni, hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee a evitare immissioni di fumi vapori o odori nelle abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.
2. Sempre che il fatto non costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente articolo è punita, con l'irrogazione della sanzione amministrativa da €. 100,00 ad €. 450,00.

Art. 110 - Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione

1. Le palestre ubicate in fabbricati destinati a civile abitazione, debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di disturbo per gli occupanti le abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.
2. Sempre che il fatto non costituisca reato, la violazione agli obblighi di cui al presente articolo è punita, salvo che il fatto non sia già punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali o regionali, con l'irrogazione della sanzione amministrativa da €. 100,00 ad €. 450,00.

Art. 111- Attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante sono regolate dalla legislazione statale e dalla normativa comunale vigente in materia.

Nell'ambito di manifestazioni comprese in programmi approvati dalla Giunta Comunale possono essere autorizzate, su conforme indirizzo del predetto organo, installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante in deroga al vigente regolamento comunale per la disciplina della concessione delle aree comunali per la installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento e dei circhi equestri.

2. In deroga al Regolamento di cui al comma 2, possono, altresì essere rilasciate dai competenti Servizi comunali e su conforme indirizzo della Giunta Comunale, concessioni per l'installazione di giostrine per bambini all'interno dei parchi e giardini comunali o in altri luoghi da individuarsi con delibera di tale organo.

Art. 112 - Segnaletica industriale, artigianale commerciale

1. La segnaletica industriale, artigianale e commerciale deve essere autorizzata ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione).
2. L'installazione di tale segnaletica deve rientrare, per esigenze di tutela della sicurezza stradale e decoro urbano, in piani approvati dall'amministrazione comunale.
3. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente ai piani di cui al comma 2 e risultanti in contrasto con i medesimi, sono revocate previa comunicazione agli interessati del relativo provvedimento.

CAPO II - DIVIETI

Art. 113 - Divieto di apporre volantini sui veicoli in sosta

1. È vietato apporre, sui veicoli in sosta nelle vie pubbliche e aree ad uso pubblico, volantini, opuscoli e simili.
2. È altresì vietato il lancio di volantini, opuscoli e simili dagli aeromobili e da veicoli in movimento.
3. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 114 - Divieto di legare velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ai pali di sostegno dei segnali stradali

1. È vietato legare mediante catene o altri dispositivi di sicurezza, i velocipedi, i ciclomotori e i motocicli ai pali di sostegno dei segnali stradali, alle paline e pensiline di fermata autobus e a ogni altra pertinenza o elementi di arredo urbano.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con l'irrogazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 115- Divieto ai velocipedi, ciclomotori, motoveicoli introdurli nel cimitero comunale

1. È vietato introdurre, i velocipedi, i ciclomotori e i motocicli all'interno del cimitero comunale.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con l'irrogazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 116 - Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal Codice stradale

1. È vietato lasciare in sosta veicoli in modo tale da ostruire o rendere difficoltosi l'accesso o il recesso dai fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o sulle aree ad uso pubblico
2. La presente disposizione si applica in tutti i casi in cui non risultino applicabili le disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).
3. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 150,00.

Art. 117- Operazioni vietate durante l'arresto o la fermata dei veicoli

1. È vietato, durante l'arresto e la fermata dei veicoli effettuare al di fuori degli impianti a ciò destinati, operazione di lavaggio di vetri.
2. È altresì vietato, durante l'arresto e la fermata dei veicoli, offrire in vendita o esitare ai conducenti merci di qualsiasi genere ed effettuare questue.
3. Chiunque violi i divieti di cui al presente articolo è punito con l'irrogazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 118 - Aree per la sosta dei nomadi

1. È vietata la sosta dei veicoli ad uso abitazione dei nomadi, fatta salva eventuale specifica autorizzazione delle Autorità competenti. La Polizia Locale, verificata la permanenza anche temporanea di nomadi sulle aree non autorizzate, intima agli occupanti l'immediato sgombero, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti da adottarsi da parte del Sindaco per esigenze di igiene pubblica.

2. Sempre che il fatto non costituisca reato, la violazione del divieto di cui al comma 2 è punita con l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00.

3. Fatte salve le eventuali sanzioni penali, la mancata ottemperanza dell'invito di cui al comma 3 è punita con l'irrogazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00.

CAPO III - SERVIZI SU RICHIESTA DEI PRIVATI

Art. 119- Individuazione dei servizi

1. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, individua i servizi rivolti all'esclusivo interesse dei privati.

2. Si considerano svolti nell'esclusivo interesse dei privati i seguenti servizi:

a) scorta a veicoli o trasporti eccezionali;

b) sopralluoghi rivolti al rilascio delle concessioni e autorizzazioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada);

c) manifestazioni organizzate da privati, per le quali non sia stato concesso il patrocinio di Enti pubblici.

Art. 120 – Tariffe

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina le tariffe da corrispondersi per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo precedente.

2. La deliberazione di cui al comma 1 fissa altresì le modalità di pagamento delle tariffe.

Art. 121 - Sanzioni generiche

1. Ogni violazione al presente Regolamento, non già espressamente sanzionata, è punita con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00

TITOLO VIII Disposizioni finali e transitorie

Art. 122 - Abrogazioni

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale è abrogato.

2. È altresì, abrogata, ogni altra disposizione contenuta in Regolamenti o Ordinanze comunali e relative a fattispecie disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 123 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il _____, in conformità alle prescrizioni del vigente Statuto comunale.

